

**PROCEDURA APERTA EX ART. 71 INDETTA DA ACI INFORMATICA S.P.A. CON RIFERIMENTO ALLA COMMITTENZA AUSILIARIA EX ART. 62 C.10 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO DELL' AUTOMOBILE CLUB DI CALTANISSETTA E PER LE ATTIVITA DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE**

**VERBALE 1^ SEDUTA GARA ASP N. 4942556**

Il giorno **3 febbraio 2025**, ore **9:30**, presso la sede di ACI Informatica S.p.A. in Via Fiume delle Perle, 24 - Roma, si sono riuniti i membri della Commissione e del Seggio di gara costituiti con provvedimento direttoriale assunto al prot. n. **127** del giorno **30.1.2025** del quale organo fa parte, inoltre, il Responsabile Unico del Progetto di cui al provvedimento di individuazione e nomina del **19.11.2024** assunto al n. prot. **1895** in dipendenza della Decisione a contrarre prot. n. **2049** del giorno **12.12.2024**, come di seguito elencati:

1. Ing. Giovanni Leone, Responsabile dell'Ufficio Gare Lavori e Servizi Tecnici Immobiliari della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di ACI Informatica S.p.A., in qualità di *Presidente*;
2. dott.ssa Daniela Barone, funzionaria presso l'Ufficio Gare Lavori e Servizi Tecnici immobiliari della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di ACI Informatica S.p.A., in qualità di *componente*;
3. dott.ssa Claudia Marano, funzionaria presso l'Ufficio Gare Beni e Servizi Generali della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di ACI Informatica S.p.A., in qualità di *componente*;

al fine di procedere all'apertura delle offerte pervenute nell'ambito della procedura di gara ASP n. **4942556** del **23.12.2024**.

I soggetti come sopra identificati, con la sottoscrizione del presente verbale, consapevoli delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ed in conformità all' art. 35-bis<sup>1</sup> del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla L.190/2012, e dell'art. 7 D.P.R. n. 62/2013, nonché in

---

<sup>1</sup> Art. 35-bis. D. Lgs. 165/2001 *Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*  
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

aderenza alle previsioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 (conflitti di interessi) dichiarano rispettivamente l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ed in particolare:

- l'assenza di qualsivoglia causa di incompatibilità di cui all'art. 51<sup>2</sup> c.p.c., e all'art. 7<sup>3</sup> D.P.R. n. 62/2013, (rapporti di parentela, rapporti di amicizia, interessi personali, gravi ragioni di opportunità per astenersi, ecc.);
- l'assenza di sentenze penali di condanna - anche non passate in giudicato - per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione").
- di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in alcuna delle situazioni, anche potenziali o apparenti, di conflitto di interesse, tali da ledere l'imparzialità e l'indipendenza dell'agire amministrativo;
- di non avere interesse nella procedura in oggetto;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente ogni futura eventuale situazione di conflitto di interessi, anche potenziale dovesse verificarsi nel corso della procedura.

Tanto premesso, i soggetti sopra elencati hanno eseguito accesso all'applicativo informatico [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it), prendendo atto che:

- con procedura di gara **ASP n. 4942556** del **23.12.2024** venivano invitati a produrre apposito preventivo di spesa tutti gli operatori economici interessati;
- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta tramite il portale era fissato entro le ore **18:00** del **27.1.2025**.

Entro il predetto termine, sono complessivamente pervenute le seguenti offerte:

---

<sup>2</sup> Art. 51 c.p.c. *Astensione del giudice*

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

<sup>3</sup> Art. 7 D.P.R. n. 62/2013 *Obbligo di astensione*

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.



### Offerte Presentate

Visualizza l'elenco delle offerte presentate in gara

Filtri

Denominazione Concorrente

Forma di Partecipazione

Lotti a cui ha partecipato

Seleziona forma di Partecipazione

Seleziona lotto

FILTRA

1 risultati

#	Denominazione Concorrente	Forma di Partecipazione	Numero di Partecipazione	Lista dei lotti a cui ha partecipato	Data di Presentazione Offerta	
1	LIMUTI DI LONGO SANTI E CUMBO ANGELO	Singolo operatore economico	1107707	1	27/01/2025 16:13:56	▼

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, si è dato avvio all'analisi dell'unica offerta presente a Sistema.

Si procede, pertanto, all'analisi della documentazione e a scaricare e salvare in apposita cartella, condivisa tra i membri della Commissione, tutta la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente sopra elencato e ad analizzarne il contenuto.

La Commissione ha constatato che tutti i documenti *amministrativi* prodotti dall'operatore indicato in precedenza, sono stati compilati e regolarmente firmati digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza e, pertanto, l'offerta è da ritenersi ammissibile alle successive fasi di gara, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Si annota che, con riguardo alla garanzia provvisoria presentata in busta amministrativa è stata acquisita dal RUP apposita comunicazione dell'Agenzia emittente la quale ha confermato la genuinità e la data di emissione della fidejussione prodotta dall'operatore economico in gara.

Si rinvia alle verifiche successive propedeutiche all'eventuale aggiudicazione l'ulteriore accertamento dell'effettivo "annullamento" della marca da bollo trasmessa in copia fotografica agli atti della busta amministrativa e, parimenti, il buon esito del pagamento del contributo ANAC del quale l'operatore ha inviato copia digitale di una ricevuta prodotta dall'applicativo Mooney [identificativo: 114057|9123|11|0|99994939].

Si procede, pertanto, ad analizzare l'offerta tecnica del concorrente in gara e ad effettuare il relativo download della documentazione presente a sistema.

La documentazione prodotta dal concorrente è risultata correttamente compilata e firmata dai soggetti muniti dei necessari poteri.



Con riferimento ai sub-criteri C.1.3 e C.1.4 non sono state fornite le relative prove richieste dalla *lex* di gara al fine di poter utilmente attribuire il relativo punteggio (10 punti complessivi per i due sub-criteri).

Ne deriva che, pertanto, la Commissione procede a ritenere attribuibili **n.11 punti totali** rispetto ai 21 complessivamente autoattribuiti dal concorrente in fase di compilazione dell'offerta tecnica di gara:

**Gestione punteggi**

Seleziona un lotto:  
1 - LOTTO UNICO

Lotto 1 - LOTTO UNICO

MOSTRA PUNTEGGI MOSTRA PUNTEGGIO TECNICO

PUNTEGGI TECNICI MANUALI ASSEGNA PUNTEGGI

PUNTEGGI ECONOMICI MANUALI

Denominazione concorrente	Numero partecipazione	Punteggio economico		Punteggio tecnico		Punteggio complessivo
LIMUTI DI LONGO...	1107707	Automatico	-	Automatico	21	Completivo 21
		Manuale	-	Manuale	-	
		<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>21</b>	

Si procede, quindi, al download ed analisi dell'offerta *economica* presentate dall'operatore. Analizzata la stessa, si segnala che risulta formalmente completa, correttamente compilata e firmata dai soggetti muniti dei previsti poteri di rappresentanza. Il concorrente ha offerto lo **0,07%** di sconto rispetto al valore a base d'asta ribassabile che, in sede di quadro economico di appalto e progetto tecnico del servizio controfirmato dal concorrente, era pari a **€ 663.999,34** di cui **€ 574.891,20** per costi della manodopera.

Dall'analisi del modello integrativo all'offerta economica, emerge che il concorrente ha quantificato rispettivamente in:

- 13.279,99 € il costo relativo agli oneri aziendali della sicurezza per l'intero appalto;
- 663.534,54 € i propri costi della manodopera per la commessa.

Si rilevano, pertanto, due criticità meritevoli di approfondimento:

1. il valore quantificato come "*costi aziendali della sicurezza*" è identico (anormalmente) a quello che la stazione appaltante aveva fissato come quantificazione economica degli oneri interferenziali della sicurezza (13.279,99 €) ovvero intesi come quei costi utili a porre in essere i necessari presidi organizzativi volti a ridurre i rischi derivanti da interferenza in fase esecutiva contrattuale tra l'unità datoriale AC Caltanissetta e l'unità datoriale dell'aggiudicatario;
2. applicando il ribasso d'asta al valore ribassabile in gara, si deduce un controvalore economico di ipotetica aggiudicazione finale pari a **663.534,54€**. Tale valore, però, è



insufficiente a coprire i costi che l'operatore economico stesso ha dichiarato in sede di compilazione del modello integrativo di offerta economica ovvero pari alla somma di:

- a. costi aziendali della sicurezza (13.279,99€);
- b. manodopera dell'operatore economico (663.534,54€)
- c. TOTALE a. + b. = **676.814,53 € che risulta quindi maggiore del valore posto a base d'asta.**

In definitiva, pertanto, l'offerta economica risulta "indeterminata" atteso che, ove si intenda *prevalente* la lettura del mero ribasso percentuale offerto (0,07%), si verrebbe ad un controvalore economico (663.534,54€) che non copre i costi aziendali della sicurezza e quelli della manodopera dichiarati dallo stesso concorrente.

Di contro, ove si intenda *prevalente* la lettura del dato offerto dalla compilazione del modello integrativo di offerta economica, si verrebbe ad un importo la cui somma (676.814,53€) supera il valore a base d'asta e, quindi, deve ritenersi inammissibile (sono vietate le offerte in rialzo).

L'offerta economica, pertanto, non può essere accettata né si rilevano gli estremi per procedere ad una sua successiva integrazione/attivazione di soccorsi istruttori.

La Commissione, pertanto, rinvia gli atti al RUP per gli adempimenti di successiva competenza.

La seduta viene tolta alle ore **15.50** dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che viene trasmesso agli organi competenti per l'esecuzione delle verifiche ulteriori previste dal D. Lgs. 36/2023 e per gli adempimenti di cui alla trasparenza e pubblicità legale di cui al citato Decreto.

Il Presidente  
*Ing. Giovanni Leone*

La componente  
*Dott.ssa Daniela Barone*

La componente  
*Dott.ssa Claudia Marano*